

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 19-6768

DM 166/2001. Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento per la formazione professionale ed il riconoscimento corsi. Integrazioni alla D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "Definizione degli standard minimi nazionali per l'accreditamento delle strutture professionali e di orientamento" all'art. 1 , c. 2 (così come confermato dalla D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006 "Disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento ") recita che "l'accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento".

Tenuto conto delle significative trasformazioni e dello sviluppo che il sistema della formazione professionale ha subito in questi ultimi anni, nonché delle specifiche esigenze emerse dalla gestione e valutazione di casi pratici, emersi durante i controlli di routine effettuati dal Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale previsti dal sistema regionale di accreditamento, che hanno evidenziato, come dato di fatto, alcune carenze soprattutto riferibili alle strutture e ad aspetti organizzativi, in particolare afferenti ad Organismi accreditati in possesso della Macrotipologia B (formazione superiore).

Le modifiche al sistema di accreditamento che si intendono promuovere, sulla base delle esigenze sopra accennate, non comportano una ricostruzione ex novo del sistema, bensì un suo rinnovamento in un'ottica di rafforzamento sostanziale del sistema regionale di accreditamento.

Il presente aggiornamento è specificamente rivolto ad integrare le disposizioni previste per gli Organismi accreditati per la Macrotipologia B (formazione superiore), nell'ottica dell'incremento qualitativo degli Organismi accreditati con conseguente positiva ricaduta sull'offerta formativa , anche in considerazione dei fabbisogni formativi del territorio.

Dalla disamina dei parametri del Manuale Operativo Sinottico dell'accreditamento alla formazione che riguardano la Macrotipologia B (formazione superiore), sono numerose le evidenze richieste agli Organismi/Sedi che possiedono tale Macrotipologia.

Risulta inoltre che ad oggi tutti gli enti in possesso di accreditamento Macrotipologia A (obbligo formativo) siano anche in possesso di accreditamento Macrotipologia B.

I parametri e le relative evidenze, in estrema sintesi, riguardano: la realizzazione delle attività, la definizione dei fabbisogni, la progettazione, la segreteria didattica, il contratto formativo, l'accoglienza allievi, le risorse infrastrutturali, il servizio di segreteria e numerosi altri ancora; tali evidenze sostanziano l'accreditamento per la Macrotipologia A (obbligo formativo) e per la Macrotipologia B (formazione superiore), rispetto a quello per la Macrotipologia C (formazione continua) e disciplinano aspetti volti essenzialmente alla qualità dei processi operativi del soggetto ed a una maggiore strutturazione del medesimo.

Pertanto pur rilevando una specifica esigenza di rafforzamento dell'accreditamento alla formazione Macrotipologia B, si reputa di estendere tale rafforzamento anche per la Macrotipologia A.

In particolare al fine di differenziare ulteriormente un Organismo che si accredita per la Macrotipologia A (obbligo formativo) e B (formazione superiore), rispetto ad uno che richiede esclusivamente la Macrotipologia C (formazione continua), si ritiene necessario operare su pre-requisiti di ingresso, con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali ed alle risorse umane destinate a funzioni "chiave" previste nell'organizzazione dei soggetti accreditati.

Con riguardo all'aggiornamento dei requisiti per l'accREDITamento degli Organismi accreditati, per la Macrotipologia A (obbligo formativo) e per la Macrotipologia B (formazione superiore), ad integrazione delle disposizioni regionali in materia di accREDITamento soprattutto nell'ottica del rafforzamento dei requisiti richiesti agli Organismi che richiedono/possiedono quest'ultima Macrotipologia, si propone:

- l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accREDITamento degli Organismi accreditati per la Macrotipologia A (obbligo formativo) e per la Macrotipologia B (formazione superiore)";
- l'integrazione della descrizione relativa alla Macrotipologia B (formazione superiore) con i percorsi formativi di lunga durata al fine di circoscrivere e precisare meglio l'aspetto inerente alla lunga durata dei percorsi formativi svolti, finanziati o riconosciuti, che normalmente richiedono il possesso di tale Macrotipologia.

Si da atto che alla definizione dei nuovi requisiti di cui all'allegato A si è pervenuti anche a seguito di una specifica indagine conoscitiva sugli enti accreditati per la Macrotipologia B ai quali sono stati somministrati dei questionari conoscitivi, finalizzati ad acquisire dati relativamente alla situazione attuale delle loro sedi e sotto il profilo logistico ed organizzativo, le cui risposte sostanziano e motivano la presente revisione.

In aggiunta a tali modifiche, anche alla luce degli ultimi regolamenti europei sull'utilizzo del fondo sociale europeo, che in gran parte si avvale per la realizzazione dei servizi degli enti accreditati alla formazione, si propone di rafforzare ed implementare i controlli afferenti all'affidabilità economico-finanziaria, mediante la raccolta e verifica mirata sui bilanci d'esercizio di tutti gli Organismi accreditati alla formazione al fine di valutare la presenza di eventuali situazioni di rischio e mettere in atto procedure volte a verificare l'effettivo permanere del requisito di affidabilità.

A tal fine si demanda alla Direzione Coesione sociale l'individuazione specifica di tali procedure con particolare riferimento agli enti destinatari di fondi pubblici.

Per quanto attiene i requisiti di cui all'allegato A, in considerazione dell'impatto e delle necessità di cambiamento delle sedi già accreditate al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione, si ritiene necessario stabilire che le stesse dovranno adeguarsi alle disposizioni entro 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi solo a fronte dell'invio al Settore regionale Standard Formativi e orientamento professionale di idonea documentazione comprovante una specifica pianificazione di adeguamento alle stesse le nuove sedi che si accrediteranno in data successiva all'entrata in vigore della presente deliberazione, dovranno rispettare le nuove disposizioni ed essere pertanto da subito in regola con quanto dalla medesima stabilito.

Verrà comunque demandata, al Settore Standard formativi e orientamento professionale, l'individuazione delle migliori modalità di controllo relativamente all'applicazione, da parte degli Organismi accreditandi / accreditati , delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "Definizione degli standard minimi nazionali per l'accreditamento delle strutture professionali e di orientamento";

visto il successivo Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 1 agosto 2002, repertorio Atti n. 1515, che ricontestualizza tali norme alla luce della Riforma del Titolo V della Costituzione;

vista la D.G.R. 74 – 10240 del 1° agosto 2003 che approva le disposizioni finali sull'accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento;

vista la D.G.R. n. 97-13280 del 3 agosto 2004, con la quale tali disposizioni sono state integrate specificando gli effetti dei provvedimenti;

vista la D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006 “Disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”;

visto l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ha emesso in data 20/03/2008 l'intesa inerente “la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi”, convenendo di configurare un set minimo di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti progressivamente attuabile;

visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

visto il Regolamento 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, in particolare l'art 125 per quanto attiene l'affidabilità economico finanziaria dei soggetti beneficiari di fondi europei;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

Dato atto infine che il testo del presente provvedimento è stato condiviso con gli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino, come da documentazione agli atti della Direzione Regionale Coesione Sociale ai sensi della D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17.10.2016 di approvazione della “Disciplina dei controlli interni”;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare l'Allegato A, ad integrazione della D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi accreditati per la Macrotipologia A (obbligo formativo) e per la Macrotipologia B (formazione superiore)";
- 2) di sostituire la descrizione della Macrotipologia B (contenuta all'Art. 4, comma 3 della D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006) nel modo seguente:
" B. formazione superiore: comprende la formazione superiore o percorsi formativi successivi all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari. Percorsi formativi di lunga durata;
- 3) di dare mandato al Settore Standard Formativi e orientamento professionale di individuare le modalità tecniche di controllo, d'ufficio ed in loco, nel rispetto delle disposizioni approvate con il presente provvedimento;
- 4) di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale di valutare ed individuare specifiche procedure al fine di rafforzare ed implementare i controlli afferenti all'affidabilità economico-finanziaria, mediante la raccolta e verifica mirata sui bilanci di esercizio di tutti gli Organismi accreditati alla formazione, destinatari di fondi pubblici, per valutare la presenza di eventuali situazioni di rischio e mettere in atto procedure volte a verificare l'effettivo permanere del requisito di affidabilità;
- 5) di stabilire, per quanto attiene ai requisiti di cui all'allegato A, che le sedi già accreditate al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione, dovranno adeguarsi alle disposizioni entro 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi solo a fronte dell'invio al Settore regionale Standard Formativi e Orientamento Professionale di idonea documentazione comprovante una specifica pianificazione di adeguamento alle stesse; e che le nuove sedi che si accrediteranno in data successiva all'entrata in vigore della presente deliberazione, dovranno rispettare le nuove disposizioni ed essere pertanto da subito in regola con quanto dalla medesima stabilito;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs.n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED IL RICONOSCIMENTO CORSI DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI PER LA MACROTIPOLOGIA A (OBBLIGO FORMATIVO) E PER LA MACROTIPOLOGIA B (FORMAZIONE SUPERIORE).

CAPACITA' LOGISTICHE E INFRASTRUTTURALI

1) esclusività della sede

Oggetto dell'accREDITamento sono le singole sedi operative degli organismi. Gli organismi accREDITati per la Macrotipologia A e per la Macrotipologia B sono tenuti ad avere la disponibilità a titolo esclusivo della propria sede. La sede dovrà essere adeguata per dimensioni, arredi ed attrezzature.

Il requisito dell'esclusività della sede si intende soddisfatto nel caso di soggetti che utilizzano per le proprie attività, la sede dell'ente emanante (operatori ex Art. 11, c. 1 b) L.R. 63/1995).

Allo stesso modo i consorzi (operatori ex Art. 11, c. 1 c) d) L.R. 63/1995) potranno condividere la propria sede con non più di uno dei soggetti ad essi consorziati.

Casi particolari e motivati dall'esclusivo interesse dell'utenza, riguardanti esclusivamente gli Organismi già accREDITati al momento dell'entrata in vigore del presente atto, potrebbero essere oggetto di deroga a seguito di specifica valutazione da parte del Nucleo Regionale di Valutazione dell'AccREDITamento.

2) aule destinate alla formazione professionale

Le dotazioni minime che danno accesso all'accREDITamento delle sedi operative degli organismi accREDITati per la Macrotipologia A e per la Macrotipologia B, dovranno essere composte da almeno da 2 aule con la seguente capienza:

a) un'aula per un minimo di 20 allievi con rapporto minimo di superficie /allievo conforme ai parametri di agibilità scolastica*;

b) un'aula per un minimo di 12 allievi con rapporto minimo di superficie /allievo conforme ai parametri di agibilità scolastica*;

*attualmente tale parametro è pari a 1,96 mq per allievo (*indici standard di superficie netta Istituti Tecnici come da D.M. 18/12/1975*)

3) destinazione d'uso

Gli organismi accREDITati per la Macrotipologia A e per la Macrotipologia B devono garantire che la destinazione d'uso dei locali delle proprie sedi operative, sia coerente con l'utilizzo dei medesimi.

Tale destinazione d'uso non può essere "residenziale" (ovvero riguardante locali adibiti ad abitazione civile) e deve pertanto essere compatibile con lo svolgimento delle funzioni didattiche, amministrative e di segreteria.

I locali utilizzati per le attività dagli organismi accREDITati per la Macrotipologia A e per la Macrotipologia B devono essere inseriti nella categoria catastale appropriata, in relazione alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare utilizzata.

4) abbattimento e superamento delle barriere architettoniche

Gli organismi accREDITati per la Macrotipologia A e per la Macrotipologia B devono assicurare il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in modo da consentire:

1. visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione, con presenza di almeno un servizio igienico adeguato per ogni unità immobiliare (sede operativa);
2. accessibilità dei locali destinati all'erogazione delle attività formative, che devono essere raggiungibili agevolmente da tutti, in condizioni di autonomia e sicurezza.

DOTAZIONE DI PERSONALE

1) risorse umane

Gli organismi accreditati per la Macrotipologia A e per la Macrotipologia B devono garantire la disponibilità di risorse umane per l'esercizio qualificato e continuativo delle seguenti funzioni: responsabile di direzione, responsabile amministrativo, responsabile di segreteria. Per esercizio continuativo di funzioni vanno intesi tutti i rapporti di lavoro continuativo e stabile, che identificano individualmente le persone incaricate e che prevedono la disponibilità del loro impiego, presso la sede accreditata, di almeno 80 giornate lavorative annue.

Si conferma per il responsabile di direzione degli Organismi accreditati per la Macrotipologia A la richiesta di disponibilità di tempo esclusiva.